

COMUNE DI REA

Provincia di Pavia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3

OGGETTO :

CONFERIMENTO A PAVIA ACQUE S.R.L. DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI FUNZIONALI ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventidue**, del mese di **gennaio**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SEGNI Claudio	Sindaco	X	
MONTAGNA Gianluca	Consigliere	X	
LUSARDI Maurizio	Consigliere	X	
BERGONZI Giulio Benito	Consigliere	X	
ANDOLFI Claudio	Consigliere	X	
GABETTA Francesco	Consigliere	X	
CRISTIANI Lorenzo	Consigliere		X
PASINATO Claudio	Consigliere		X
MAESTRI Paolo	Consigliere	X	
BAGGINI Luca	Consigliere		X
CANTONI Gabriele	Consigliere	X	
RAGAZZI Lorenzo	Consigliere	X	
PONTI Fabio	Consigliere	X	
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DOTT. Carlo REHO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SEGNI Claudio** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che il Comune è attualmente proprietario di reti, impianti e di ulteriori infrastrutture che costituiscono dotazioni connesse e necessarie al servizio idrico integrato all'interno del territorio comunale, come risultanti dall'allegato sub "A";
- che le dotazioni di proprietà comunale, connesse e necessarie al servizio idrico in favore della cittadinanza di Rea, necessitano di idonea e costante manutenzione nonché di investimenti funzionali al loro adeguamento, potenziamento e valorizzazione anche ai fini dell'osservanza delle disposizioni dettate dall'ordinamento nazionale e comunitario in materia di qualità della risorsa idrica e dei reflui;

RILEVATO

- che il servizio idrico integrato, definito dall'art. 141, comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006, come l'«*insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue*», è servizio pubblico locale ai sensi tanto dell'articolo 112 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», quanto ai sensi della L.R. n° 26/2003, recante la «*disciplina dei servizi locali di interesse economico generale*»; ;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n° 307/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, L.R. n° 26/2003, e cionondimeno la stessa sentenza non ha inciso sulla previsione di cui all'art. 49, c. 2 della L.R. n. 26/2003 - secondo cui «*la gestione spetta ai proprietari nel rispetto di quanto stabilito dal presente comma. La gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali spetta alle società di cui all'art. 2, comma 1, a condizione che ciascuna di esse sia unica a livello d'ambito e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, enti locali rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito*»;

DATO ATTO

- che anteriormente alla suddetta pronuncia di incostituzionalità la S.r.l. Pavia Acque, costituita in data 29 novembre 2007 per iniziativa delle Società Pubbliche che operano nell'A.T.O. Pavia e da esse partecipata, avendo realizzato i presupposti di cui all'art. 49, comma 2, L.R. n° 26/2003, mod. con L.R. n° 18/2006, ha conseguito dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia il riconoscimento di società patrimoniale d'ambito in forza di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2008, n. 119 (avente ad oggetto «*Pavia Acque S.r.l. - Istanza di riconoscimento quale Società Patrimoniale unica d'ambito cui, ai sensi dell'art. 49, comma 2, L.R. 26/2003 e s.m.i., spetta la gestione del Servizio Idrico Integrato*») e dell'Assemblea Consortile del 3 ottobre 2008, n. 12 (avente ad oggetto «*Riconoscimento di Pavia Acque S.r.l. quale Società*

Patrimoniale unica d'ambito cui, ai sensi dell'art. 49, comma 2, L.R. 26/2003 e s.m.i., spetta la gestione del Servizio Idrico Integrato»);

CONSIDERATO

- che l'assetto di patrimonializzazione di Pavia Acque S.r.l. risulta esser stato fatto salvo dalla citata pronuncia;
- che in capo a Pavia Acque S.r.l. spetta l'espletamento delle attività di gestione nell'esercizio delle proprie prerogative di soggetto proprietario delle reti ed impianti fintantoché l'A.A.T.O. , mediante legittimi atti autoritativo e/o negoziali, ovverosia la Regione Lombardia, nell'ambito dei propri poteri di normazione primaria o secondaria, si determineranno in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale;
- che l'art. 153, c. 2 del d.lg. n. 152/2006 stabilisce che *«Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi»;*
- che il trasferimento in Pavia Acque S.r.l. delle reti, degli impianti e delle ulteriori infrastrutture che costituiscono dotazioni strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato all'interno del territorio comunale, come risultanti dall'allegato *sub "A"*, implicherà il trasferimento a quest'ultima degli oneri derivanti dai mutui in essere, comprensivi delle spese accessorie, come risultanti dall'allegato *sub "B"*, che saranno quindi posti a carico di Pavia Acque S.r.l., senza soluzione di continuità e contestualmente al trasferimento dei beni;
- che, ove non risultasse possibile, e/o opportuno, il trasferimento dei contratti di mutuo dal Comune a Pavia Acque S.r.l., la predetta società sarà comunque tenuta a subentrare nelle posizioni debitorie risultanti dai contratti di mutuo, in modo tale che non residui alcun onere finanziario in capo al Comune;
- che a Pavia Acque S.r.l., fino a che la Regione Lombardia, nell'ambito dei propri poteri di formazione primaria o secondaria, e/o l'A.A.T.O. Pavia, mediante atti autoritativi o negoziali , per quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 307/2009, non si saranno determinate sulle modalità con le quali procedere all'unitarietà gestionale del servizio idrico integrato, competerà pertanto, nell'esercizio delle proprie prerogative di società proprietaria delle reti, impianti e dotazioni oggetto di conferimento, la realizzazione degli investimenti necessari al soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza del Comune di Rea ed all'osservanza delle disposizioni dettate in materia di qualità della risorsa idrica e dei reflui, come anche individuati nel Piano d'Ambito elaborato ed approvato dall'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia;

RITENUTO

- che risulta pertanto opportuno che il Comune, proceda al conferimento in favore di Pavia Acque S.r.l. dei beni e delle dotazioni patrimoniali che risultano attualmente nella titolarità comunale, come risultanti dall'allegato *sub "A"*, unitamente agli oneri a servizio dei mutui in corso, come risultanti dall'allegato *sub "B"* - che,

complessivamente considerati, costituiscono il “ramo di azienda” relativo al servizio idrico attualmente gestito dal Comune;

- che le quote di partecipazione del capitale di Pavia Acque srl ricevute dal Comune a seguito del conferimento, saranno contestualmente conferite alla società Broni – Stradella S.p.A. al fine di mantenere la partecipazione indiretta del Comune nel capitale sociale di Pavia Acque srl, così come indicato dall’Autorità di Ambito con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 21.12.2006;

VISTO E CONSIDERATO

- che ai fini della determinazione della quota di partecipazione in Pavia Acque S.r.l. da parte del Comune, risulta necessario procedere ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. alla redazione di una perizia di stima del valore dei beni (del ramo d’azienda) oggetto di conferimento, dotazioni, queste, espressamente individuate nella planimetria ed elenco descrittivo di censimento allegati alla presente deliberazione *sub* “A”, e del “ramo di azienda” costituente il servizio idrico;
- che risulta opportuno delegare la nomina del perito cui affidare il compito di valutare gli *asset* oggetto di conferimento alla stessa società Pavia Acque S.r.l. , e ciò in modo da consentire a quest’ultima di individuare un unico soggetto incaricato di effettuare le predette operazioni nell’interesse di tutti gli enti locali interessati da analogo conferimento, adottando un unico criterio di valutazione dei beni e delle altre componenti del “ramo di azienda” per tutti i Comuni facenti parte dell’ambito territoriale ottimale;

RILEVATA

- la competenza del Consiglio Comunale, in virtù del combinato disposto dell’articolo 15 dello Statuto Comunale, secondo cui «*Il Consiglio Comunale ha competenza ...nell’affidamento di concessioni di pubblici servizi*», e dell’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare il conferimento in favore di Pavia Acque S.r.l. delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali strumentali all’erogazione del servizio idrico integrato insistenti nel territorio comunale ed attualmente di proprietà del Comune, per come indicati nella planimetria ed elenco descrittivo di censimento allegati *sub* “A” alla presente deliberazione;
- 2) di approvare il contestuale conferimento in favore della società Broni – Stradella S.p.A. delle quote di partecipazione del capitale di Pavia Acque S.r.l. ricevute a seguito del trasferimento di cui al punto 1) nella misura che verrà determinata sulla base della perizia di stima dei beni oggetto di conferimento con il necessario corrispondente accrescimento della quota di partecipazione del Comune nella

medesima società conferitaria Broni – Stradella S.p.A. in misura che verrà determinata sulla base della medesima perizia;

- 3) di approvare il contestuale conferimento a Pavia Acque S.r.l. degli oneri derivanti dai contratti di mutuo in corso, comprensivi delle spese accessorie, e relativi alla realizzazione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali attualmente nella titolarità del Comune, per come risultanti dall'allegato *sub "B"* alla presente deliberazione, dando atto che, ove non risultasse possibile, e/o opportuno, il trasferimento dei contratti di mutuo dal Comune a Pavia Acque S.r.l., la predetta società sarà comunque tenuta a subentrare nelle posizioni debitorie risultanti dai contratti di mutuo, in modo tale che non residui alcun onere finanziario in capo al Comune;
- 4) di delegare Pavia Acque S.r.l. a nominare in nome e per conto del Comune l'esperto e/o esperti che verrà/anno incaricato/i di procedere alla redazione della perizia di stima di cui all'art. 2465 cod. civ. finalizzata ad operare la complessiva valutazione dei beni oggetto di conferimento, sostenendone i relativi costi;
- 5) di dare mandato al Sindaco o in sua assenza al Vice Sindaco, in nome e per conto del Comune, a porre in essere ogni occorrente attività che si dovesse rendere necessaria o anche solo opportuna al fine di dare esecuzione alle operazioni descritte nei precedenti deliberati.

Allegati:

- A) Planimetria ed elenco delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni connessi, insistenti nel territorio comunale (salvo ulteriori e migliori definizioni dello stato di fatto di reti, impianti, etc., in sede di perizia di stima) ;
- B) Elenco dei mutui oggetto di trasferimento, con individuazione della durata, dell'ammontare residuo in linea capitale da restituire e del tasso di interesse applicato.

Successivamente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. L.vo 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Donata Bergonzi

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n° 267, in ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Donata Bergonzi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(SEGNI Claudio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Carlo REHO)

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a partire dal giorno 23/01/2010 ..

Rea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Carlo REHO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Rea, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. Carlo REHO)
